

CAMERA DEI DEPUTATI N. 535

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CARCATERRA, DOSI, DE' COCCI, FALETTI**

Annunziata il 19 dicembre 1953

Assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia degli artigiani

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il progetto di legge che i proponenti si onorano sottoporre al vostro esame non vuol risolvere il complesso problema delle assicurazioni sociali dei non salariati, che pure ha trovato in altri Paesi la sua soluzione completa. Il progetto intende venire incontro agli artigiani che aspirano da tempo a vedere risolta almeno una delle loro più gravi preoccupazioni, e cioè quello della invalidità, della vecchiaia, dei loro superstiti.

In Francia si è già provveduto da tempo a disciplinare questi settori — anzi si andò oltre: per la vecchiaia e invalidità intervenne la legge 17 gennaio 1948, n. 48.101 (*Journal Officiel* 18 gennaio 1948, pag. 563), per la disoccupazione si provvide già con decreto dell'8 agosto 1935 (*Journal Officiel* 9 agosto 1935, n. 8700).

In Svizzera, la legge federale del 20 dicembre 1946 (*Collezione sistematica*, Vol. VIII, pag. 437) dispone l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti di tutti i cittadini che esercitano un'attività lucrativa. Così in altri Paesi.

In Italia le assicurazioni sociali vanno estendendosi mano a mano dai lavoratori dipendenti ai coltivatori diretti.

Per gli artigiani non esiste attualmente che l'assicurazione volontaria iniziata in dipendenza della Convenzione stipulata il 29 ottobre 1935 fra l'allora Federazione nazionale degli artigiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Essa qualche risultato ha dato; ma quasi nessuno in favore degli artigiani più poveri, i quali non possono da soli o col sussidio dello Stato ancora limitato a 100 lire, provvedere ad assicurarsi contro la invalidità e la vecchiaia.

Si rende, così, necessario intervenire in favore di questa categoria, che è numerosa (circa 800 mila ditte), e benemerita.

Una politica artigianale si impone in Italia, più che in altri Paesi (Svizzera, Francia, Belgio, Germania).

I proponenti credono che l'approvazione della presente legge sarebbe un contributo per una più decisa politica artigianale e una migliore giustizia sociale.

Il disegno di legge consta di nove articoli, nei quali si dispone che l'assicurazione per la invalidità e vecchiaia degli artigiani e quella in favore dei loro superstiti è obbligatoria (articolo 1).

È gestita, con apposita Cassa, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (articolo 2), per evidenti motivi di economia di Enti, che non vanno moltiplicati, e di spese.

Il fondo è alimentato (articolo 3) da un contributo a carico degli interessati e da un contributo a carico dello Stato, il quale ultimo non potrà essere inferiore del 50 per cento rispetto al gettito complessivo dei contributi degli artigiani.

Per gli artigiani non soggetti ad imposta di ricchezza mobile è previsto un contributo annuo di lire 1.000 per coloro che abbiano

reddito annuo inferiore ad un imponibile di lire 240.000 annue.

La riscossione (articolo 4) a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale avverrà nei modi attualmente in vigore per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile.

Il regolamento, al quale è autorizzato il Governo (articolo 9) prevederà il modo in cui i contributi saranno corrisposti alla gestione speciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e determinerà anche condizioni e modalità per le prestazioni derivanti dall'assicurazione.

L'articolo 6 stabilisce un criterio per la prima applicazione della legge stessa, mentre l'articolo 5 rinvia alla legge in vigore per la rivalutazione delle assicurazioni degli operai dipendenti.

I proponenti hanno avuto presente il monito del compianto Achille Grandi: « Uno degli aspetti fondamentali della nuova organizzazione democratica sarà dato dall'ordinamento della previdenza sociale. Questo dovrà diventare uno strumento efficacissimo per la realizzazione della libertà economica dei lavoratori... ».

E non meno significativo è l'insegnamento del Röpke: « soprattutto l'assicurazione della vecchiaia sarebbe una parte importante di un... programma politico-sociale di emergenza ».

È chiaro, però, ai proponenti, che il progetto che si ha l'onore di presentare, non vuol rappresentare affatto un avvio verso un mastodontico sistema di assicurazione sociale, che porterebbe ad una concezione ed instaurazione dello Stato che sopraffà il singolo e gli si sostituisce in tutto, tant'è che pone solo un contributo a carico dello Stato, ma è un progetto che vuole un *innalzamento dal basso*, che vuole assicurare quel « vantaggio morale » dal quale deriva il vantaggio economico.

« Soltanto l'uomo fiducioso in se stesso e nel suo avvenire, risparmia e si eleva... ove egli sappia che un minimo di vita gli è assicurata nella vecchiaia, non solo è spinto a lavorare con tranquillità durante gli anni migliori, ma è incoraggiato ad aggiungere qualcosa a quel che è già suo ». Così un Maestro.

I proponenti, dunque, hanno fiducia nella approvazione della loro proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assicurazione per la invalidità e vecchiaia degli artigiani e quella in favore dei loro superstiti è obbligatoria.

ART. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all'assicurazione di cui all'articolo 1 mediante apposita gestione.

ART. 3.

Il fondo per la gestione di cui all'articolo 2 è alimentato:

a) da un contributo a carico dell'artigiano pari al 2 per cento dell'imponibile di ricchezza mobile;

b) da un contributo annuo di lire 1000 per coloro che all'imposta di ricchezza mobile non sono soggetti;

c) da un contributo annuo a carico dello Stato, in misura non inferiore al 50 per cento del gettito dell'anno precedente

dei contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), e da fissarsi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

ART. 4.

La riscossione, a favore della gestione speciale dell'Istituto della previdenza sociale, avviene nei modi per la riscossione della ricchezza mobile.

ART. 5.

Le assicurazioni volontarie contratte precedentemente dagli artigiani sono rivalutate alla stregua della legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 6.

I contributi di cui all'articolo 3 saranno corrisposti dal 1° luglio successivo alla approvazione della presente legge.

Per il primo anno il contributo dello Stato sarà fissato presuntivamente dal Parlamento, salvo conguaglio nell'anno successivo, nel caso che esso fosse stato inferiore al 50 per cento del gettito previsto nella lettera c) dell'articolo 3.

ART. 7.

Sono soggetti alla presente legge le persone, considerate artigiani alla stregua delle leggi vigenti, che abbiano compiuto gli anni 14 e non abbiano superato gli anni 60 se maschi, gli anni 55 se donne.

ART. 8.

Non sono soggetti all'assicurazione di cui all'articolo 1, coloro che sono già obbligatoriamente assicurati, salvo che l'assicurazione derivante dalla presente legge conceda più favorevoli prestazioni.

ART. 9.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento di esecuzione.